COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

Provincia di Treviso

Servizio: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.49 DEL 07-11-13

Oggetto: VARIANTE N. 3 AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART.18 L.R. 11/2004 - MODIFICA DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA DA Z.T.O. D1a "ZONE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATODI PRODUZIONE - ZONE DI COMPLETAMENTO" A Z.T.O. E "AGRICOLA" - DITTE BERTAZZON SILVIA, BERTAZZON ERMENEGILDO, DONADEL LUIGIA E BERTAZZON ARTURO - ADOZIONE.

DATI RELATIVI ALLA SEDUTA

DELIBERA N. _____ DEL _____ ORE _____

ASSENTI ALLA SEDUTA _____

☐ Soggetta a controllo ☐ Immediatamente eseguibile

PARERI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere Favorevole

Data 07-11-2013 Firma GROTTO NATALE

DECISIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE, IN DATA _____ - _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 331 del 22.11.2010 è stata ratificata, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della LR 11 del 23.04.2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) e lo stesso è entrato in vigore il 02.01.2011;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/09/2011 è stato adottato il Piano di Assetto Intercomunale " Quartier del Piave";
- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 128 del 09/04/2013 è stata ratificata, ai sensi dell'art. 15 della LR 11/2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale denominato "Quartier del Piave";
- il Comune di Pieve di Soligo è dotato del Piano degli Interventi, così come approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30/10/2012 e vigente dal 24/11/2012;
- l'art.12 della Legge Urbanistica Regionale n.11 del 23.04.2004 ("Norme per il governo del territorio") nel definire il nuovo sistema di pianificazione del territorio comunale articola il piano regolatore comunale in 2 distinti livelli di pianificazione e cioè "disposizioni strutturali" contenute nel piano di assetto del territorio (PAT) e "disposizioni operative" contenute nel piano degli interventi (PI);
- rientra tra le finalità dell'Amministrazione Comunale procedere all'adeguamento degli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale (P. di L., P. di R., P.I., ecc.) per rispondere ad esigenze specifiche avanzate da parte di privati cittadini che rivestono un rilevante interesse pubblico, per la necessità di approfondire alcuni tematismi puntuali e/o adeguamenti di Legge;
- stante la completa vigenza del PAT e del P.I. è ora possibile procedere con varianti allo strumento operativo (P.I.), con le procedure definite dell'art. 18 della L.R. 11/2004;

CONSIDERATO che:

- in data 05/11/2012, con nota prot. 22315, le ditte BERTAZZON SILVIA, BERTAZZON ERMENEGILDO, DONADEL LUIGIA E BERTAZZON ARTURO, hanno chiesto all'Amministrazione Comunale la possibilità di trasformare la destinazione d'uso da ZTO "D – zone per l'industria e l'artigianato di produzione" in ZTO E Agricola del terreno di proprietà sito in via G. Pascoli e identificato catastalmente al Fg. 12 – M.n. 128, motivando la richiesta nell'impossibilità di procedere all'urbanizzazione del terreno a causa della conformazione del lotto e del vincolo generato dall'elettrodotto sulla porzione a sud;
- il terreno ricade all'interno di un'area produttiva di completamento che prevede l'edificazione in forma diretta senza l'obbligo della preventiva predisposizione di strumento urbanistico attuativo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;

VERIFICATO che la conformazione del lotto, tenuto conto delle distanze da rispettare ai sensi della vigente normativa (confini, fabbricati, fasce di rispetto), è tale da non permettere un'autonoma edificazione dello stesso;

DATO ATTO che il terreno, caratterizzato dalla presenza di due filari di gelsi, individuati graficamente anche nella Tav. 1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" allegata al Piano degli Interventi e tutelati ai sensi dell'art. 19 delle NTO, confina a nord/ovest con l'area di proprietà dell'Enel su cui insiste una centrale elettrica di trasformazione, e a sud/ovest con lo standard a verde della lottizzazione esistente denominata "Caldelle 97";

RITENUTA la proposta presentata dalle ditte richiedenti meritevole di accoglimento, in forza dell'interesse pubblico derivante dallo stralcio dell'area produttiva e contestuale riclassificazione

della stessa, ai sensi dell'art. 34 delle NTO del Piano degli Interventi, come "area potenzialmente trasformabile a destinazione produttiva", la cui eventuale futura riconversione sarebbe assoggettata a PUA e perequazione permettendo in futuro il mantenimento dei gelsi esistenti e di ampliare la zona a verde già esistente. L'ampliamento e la sistemazione di tale area verde con piantumazione di idonee essenze arboree assumerebbe una valenza ecologica/ambientale all'interno della più ampia zona industriale;

RICHIAMATE

- la delibera di Giunta Comunale n. 144 del 05/11/2013 relativa all'atto di indirizzo per la redazione variante al Piano degli Interventi in parola;
- la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 760 del 29/12/2011 di assunzione del relativo impegno di spesa per la redazione della variante suddetta;

VISTA la proposta di variante al Piano degli Interventi redatta dal Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio e composta dai seguenti elaborati, agli atti dell'ufficio:

- allegato 1 Relazione tecnico illustrativa,
- allegato2 tav. 1: estratto PI tav. 2C e 3B – Stato vigente
  tav. 2: estratto PI tav. 2C e 3B – Stato variato
- allegato 3 Valutazione di incidenza ambientale;

VISTO che la proposta di variante al Piano degli Interventi sopra citata è stata esaminata nella seduta della Commissione Urbanistica n.3 in data 26/09/2013, con esito favorevole;

RITENUTO di procedere all'adozione della proposta di variante al Piano degli Interventi, come da documentazione allegata alla stessa e predisposta dal Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio;

VISTA la relazione tecnica di asseverazione del progettista in ordine all'ininfluenza idraulica della variante in oggetto, come previsto dalla D.G.R. Veneto 06/10/2009, n. 2948;

CONSIDERATO che la variante viene trasmessa al Genio Civile di Treviso, per il seguito di competenza, unitamente all'asseverazione a firma del tecnico progettista in ordine alla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della Delibera Giunta Regionale del Veneto n. 2948 del 06/10/2009;

DATO ATTO, altresì, che la presente modifica allo strumento urbanistico non è sottoposta alla verifica di assoggettabilità VAS in quanto variante attuativa di scelte urbanistiche già esaminate in sede di valutazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT);

VISTA la valutazione di incidenza ambientale redatta ai sensi dell'art. 6 del DPR 12 marzo 203 n. 120;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la Legge Regionale n° 11/2004 e s.m.i.;

Consiglieri presenti al momento del voto n. xx
Con voti espressi in forma palese e verificati con l'assistenza degli scrutatori:

- Favorevoli: n. xx
- Contrari: n. xx
- Astenuti: n. xx

DELIBERA

1. di adottare ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n°11/2004 e s.m.i. " Norme per il Governo del Territorio" la variante n. 3 al Piano degli Interventi (PI) costituita dai seguenti elaborati predisposti dal Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio:
   - allegato 1 Relazione tecnico illustrativa,
   - allegato2 tav. 1: estratto PI tav. 2C e 3B – Stato vigente
     tav. 2: estratto PI tav. 2C e 3B – Stato variato
   - allegato 3 Valutazione di incidenza ambientale;

2. di dare atto che trascorsi trenta giorni dall'avvenuto deposito della variante al PI presso la Segreteria del Comune nei successivi trenta giorni chiunque potrà formulare osservazioni; decorsi tali termini, ai sensi dell'art.18 comma 3° della legge regionale n°11/2004 e s.m.i., nei successivi sessanta giorni il Consiglio Comunale deciderà sulle osservazioni pervenute ed approverà la variante stessa;

3. di demandare al Responsabile del Settore Tecnico gli adempimenti conseguenti all'adozione della variante al Piano degli Interventi così come prevista dall'art.18 della legge regionale n°11/2004 e s.m.i.;

4. di dare atto che dalla data di adozione della variante al Piano degli Interventi trovano applicazione le misure di salvaguardia previste dall'art.29 della legge regionale n°11/2004 e s.m.i..

PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

VARIANTE N.3 AL PIANO DEGLI INTERVENTI ai sensi della L.R.11/04
MODIFICA DESTINAZIONE DI ZONA DA ZTO "D1a" A ZTO "E"

Allegato 1 DATA 07/11/2013

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

Il Progettista
Arch. Natale Grotto

VARIANTE N.3 AL PIANO DEGLI INTERVENTI
Modifica destinazione di zona da D1a "Zone per l'industria e l'artigianato di produzione-zone di completamento" a zona E "Agricola"

DITTE BERTAZZON SILVIA, BERTAZZON ERMENEGILDO, DONADEL LUIGIA E BERTAZZON ARTURO

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

Viene proposta al Consiglio Comunale l'adozione di una variante al P.I. a seguito di specifica istanza delle Ditte Bertazzon Silvia, Bertazzon Ermenegildo, Donadel Luigia e Bertazzon Arturo.
Trattasi sostanzialmente della variazione da ZTO industriale D1 a ZTO di tipo E (agricola).
Pur rimanendo in "ambito preferenziale di sviluppo" a fini industriali, secondo quanto previsto dal vigente PAT all'art.29 , vengono rimosse le potenzialità edificatorie del terreno censito catastalmente al Foglio 12, M.n. 128.
Conseguentemente sul medesimo terreno graveranno pertanto le limitazioni del vigente PAT per quanto riguarda i vincoli e saranno possibili solo le potenzialità residuali, secondo quanto previsto dall'art. 44 della L.R. Veneto 11/04 e relative norme operative di attuazione del vigente P.I.
Qualora vi fosse una rinnovata esigenza in termini edificatori sarà comunque possibile, con analoga procedura, riproporre la destinazione produttiva nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di urbanizzazione (obbligo di PUA) e di adeguata perequazione urbanistica.
L'area, per posizione e conformazione (lotto lungo e stretto), non possiede una propria vocazione diretta in termini di edificabilità ed è posta a ridosso di aree utilizzate per infrastrutture generali (Area Enel) ed aree a standards generate in occasione di una precedente urbanizzazione.
Dal punto di vista ambientale ed ecologico l'operazione ed il mantenimento di un'area a destinazione agricola, in un contesto fortemente urbanizzato, rappresenta una miglioria (vedi allegato Vinca) ed una garanzia di conservazione dei relativi parametri a esistenti.
Va altresì segnalato il contributo positivo in termini idraulici complessivi sul sistema di scolo delle acque meteo delle aree poste nel contesto e fortemente urbanizzate/impermeabilizzate, derivante dal mantenimento di un suolo coltivato rispetto un suolo trasformato in piazzale o capannone come reso possibile dalla norma ora vigente.
Complessivamente non si vedono pertanto cause o elementi ostativi alla variazione, né ragioni di inopportunità urbanistica per la gestione futura dell'area secondo i dettati del PAT e P.I. vigenti, che restano comunque garantite.
La variante che si propone di adottare è in linea con le indicazioni del PAT, non ne modifica il dimensionamento originario ed introduce variazioni a livello operativo riconducibili al P.I. (Piano Operativo).
La procedura di variante non è subordinata all'acquisizione di pareri specifici, fatti salvi quelli di carattere tecnico procedimentale.
Per le motivazioni sopra esplicitate non si rende necessaria l'assoggettabilità della presente variante al PI alla procedura VAS in quanto fattispecie rientrante nei casi di esclusione definiti dalla competente commissione regionale e già valutate in sede di formazione dello strumento generale PAT.

L'iter amministrativo per la predisposizione della variante al Piano degli interventi risulta il seguente:

- Adozione in Consiglio della Variante al P.I.;
- 30 gg deposito per la visione al pubblico;
- 30 gg per eventuali osservazioni;
- 60 gg per presentazione in C.C. delle eventuali osservazioni ed approvazioni del piano;
- 15 gg per l'efficacia.

Pieve di Soligo, 05 novembre 2013

IL PROGETTISTA INCARICATO
arch. Natale Grotto

PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

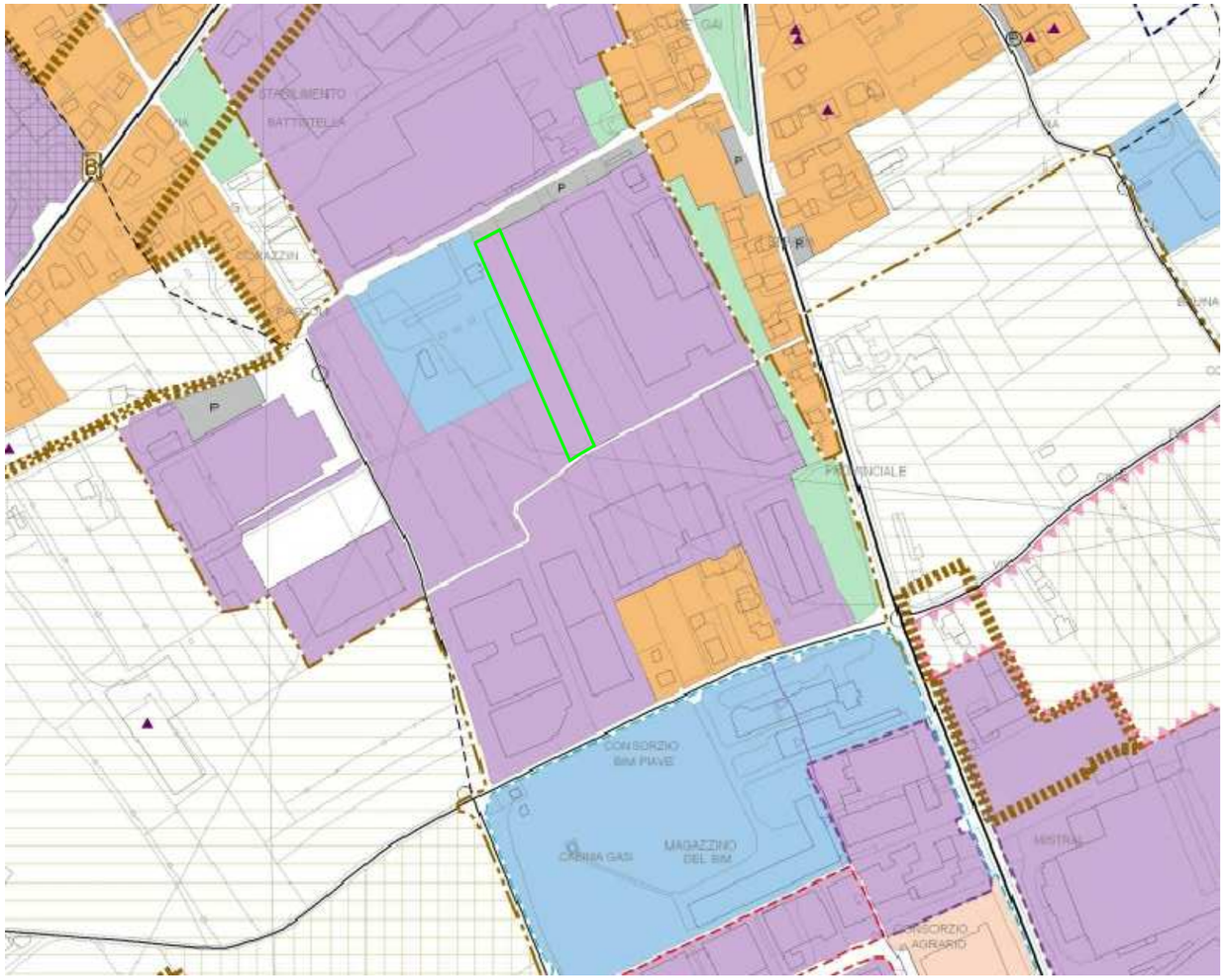
VARIANTE N.3 AL PIANO DEGLI INTERVENTI ai sensi della L.R.11/04
MODIFICA DESTINAZIONE DI ZONA DA ZTO "D1a" A ZTO "E"

Allegato 2 - TAVOLA 1 DATA 07/11/2013

Estratto tavola 2C - Carta della Zonizzazione Territoriale - STATO VIGENTE

Estratto tavola 3B - Zone Significative - STATO VIGENTE

Il Progettista
Arch. Natale Grotto



	D1 - a) Zone per l'industria e l'artigianato di produzione	art. 35
	D1 - b) Zone per l'industria e l'artigianato di produzione	art. 35
	D2) Zone per l'artigianato di servizio e per esercizi pubblici ricettivi	art. 36
	D3) Zone agroindustriali	art. 37
	D4) Zone per attività commerciali	art. 38
	aree potenzialmente trasformabili a destinazione produttiva	art. 34

area oggetto di variante

COMUNE PIEVE DI SOLIGO

P.I. - CARTA DELLA ZONIZZAZIONE TERRITORIALE

ESTRATTO VIGENTE - TAVOLA 2C - scala 1:5000



Ⓟ	Aree a parcheggio - Parcheggi ad uso pubblico	art. 51
P	Aree a parcheggio - Parcheggi ad uso privato	
	VP - aree a verde privato	art. 42
	aree potenzialmente trasformabili a destinazione produttiva	art. 34

area oggetto di variante

COMUNE PIEVE DI SOLIGO

P.I. - ZONE SIGNIFICATIVE

ESTRATTO VIGENTE - TAVOLA 3B - scala 1:2000

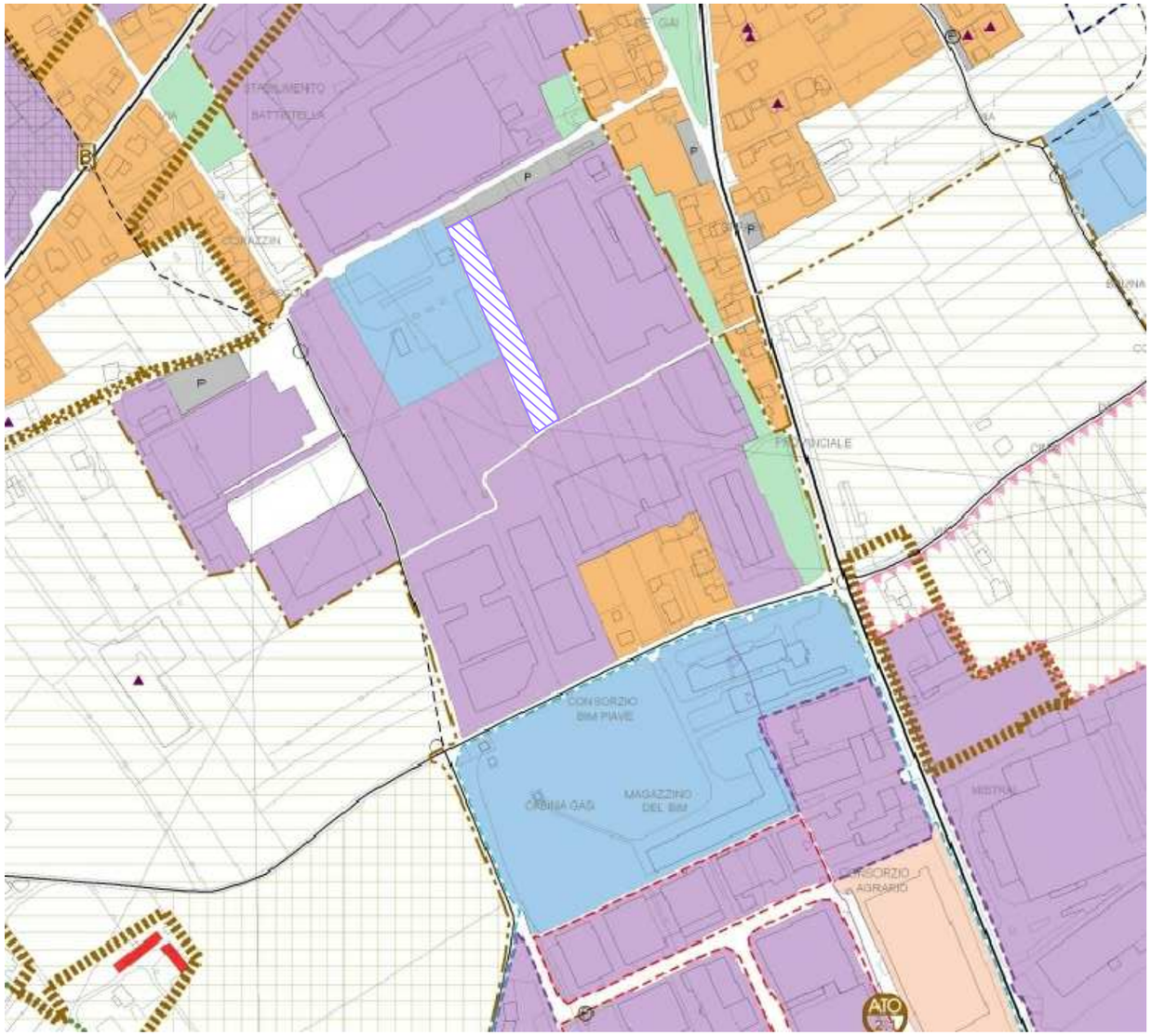
PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

VARIANTE N.3 AL PIANO DEGLI INTERVENTI ai sensi della L.R.11/04
MODIFICA DESTINAZIONE DI ZONA DA ZTO "D1a" A ZTO "E"

Allegato 2 - TAVOLA 2	DATA 07/11/2013
Estratto tavola 2C - Carta della Zonizzazione Territoriale - STATO VARIATO	
Estratto tavola 3B - Zone Significative - STATO VARIATO	

Il Progettista
Arch. Natale Grotto


P
P
P

PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

VARIANTE N.3 AL PIANO DEGLI INTERVENTI ai sensi della L.R.11/04
MODIFICA DESTINAZIONE DI ZONA DA ZTO "D1a" A ZTO "E"

Allegato 3 DATA 07/11/2013

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.Inc.A)

Comune di Pieve di Soligo

Provincia di Treviso

Regione Veneto

VARIANTE N. 3 AL PIANO DEGLI INTERVENTI

AI SENSI DELL'ART.18 L.R. 11/2004 - MODIFICA DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA DA Z.T.O. D1A "ZONE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO DI PRODUZIONE - ZONE DI COMPLETAMENTO" A Z.T.O. E "AGRICOLA"



VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

(V.INC.A.)

Delibera Giunta Regionale. n. 3173 del 10.10.2006

Pieve di Soligo, 06 novembre 2013

INDICE

INDICE _____2

PREMESSA NORMATIVA _____3

OBIETTIVI E METODOLOGIA _____5

FASE 1 – VERIFICA NECESSITA' VALUTAZIONE_____7

FASE 2 – VERIFICA DEGLI ELEMENTI CHE POSSONO PRODURRE INCIDENZE _____10

2.1. – Sintetica descrizione della Variante. _____10

2.2. – Individuazione ed analisi delle modifiche previste dalla Variante._____10

2.3. – Distanza dai Siti Rete Natura 2000 ed dagli elementi chiave di questo_____10

CONCLUSIONI_____12

Dichiarazione firmata del professionista_____12

(*Fonte della foto in copertina: Street View - Google Maps*).

Servizio Urbanistica - Edilizia Privata - Protezione Civile
Responsabile del servizio: arch. Natale Grotto
Responsabile del procedimento Ufficio Ambiente: dott. Giovanni Gardenal – tel. 0438/985326 fax 0438/985334 – ambiente@comunepievedisoligo.it

PREMESSA NORMATIVA

In ambito nazionale, la valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 5 del D.P.R. 08.09.1997, n. 357, come sostituito dall'art.6 del D.P.R. 12.03.2003, n.120.
Il comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. n. 120/2003 prevede che "*nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico - ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione*". Si tratta di un principio di carattere generale tendente ad evitare che vengano approvati strumenti di gestione territoriale in conflitto con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
Il successivo comma 2 stabilisce che vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico - venatori e le loro varianti.
Infine il comma 3 indica che sono altresì da sottoporre a valutazione di incidenza tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.
Lo studio per la valutazione di incidenza deve essere redatto secondo gli indirizzi dell'Allegato G al D.P.R. n. 357/1997. Tale allegato prevede che le caratteristiche del piano o del progetto devono essere descritte dettagliatamente con riferimento a:

- ⇨ alle tipologie delle azioni pianificate e/o opere progettate;
- ⇨ alle dimensioni ed all'ambito di riferimento;
- ⇨ alla complementarietà con altri piani e/o progetti;
- ⇨ all'uso di risorse naturali;
- ⇨ alla produzione di rifiuti;
- ⇨ all'inquinamento (emissioni in atmosfera di gas e polveri) e ai disturbi ambientali (rumore, vibrazioni, inquinamento luminoso ecc.);
- ⇨ al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate:

mentre lo studio per la valutazione di incidenza debba contenere un'analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che tenga in considerazione:

- ⇨ componenti abiotiche (clima, suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee);
- ⇨ componenti biotiche (flora, vegetazione, fauna);
- ⇨ connessioni ecologiche (ecosistemi, paesaggio).

Nell'analisi delle interferenze, occorre prendere in considerazione la qualità, la capacità di rigenerazione delle risorse naturali e la capacità di carico dell'ambiente naturale.
Il D.P.R. n. 357/1997, così come modificato e integrato dal D.P.R. n. 120/2003, affida a Regioni e Province autonome il compito di adottare le misure necessarie a salvaguardare e tutelare i siti di interesse comunitario.
La Giunta Regionale del Veneto con Deliberazione n. 3173 del 10.10.2006 ha fornito nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 nonché la "Guida metodologica per la valutazione di incidenza - Procedure e modalità operative" alla quale il presente studio si attiene.
La Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva "Habitat", è costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale(ZPS).
La costituzione della rete Natura 2000 è prevista dalla Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21.05.1992 relativa alla "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", comunemente denominata Direttiva "Habitat". L'obiettivo della Direttiva è però più vasto della sola creazione della rete, avendo come scopo dichiarato di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante attività di conservazione non solo all'interno delle aree che costituiscono la rete Natura 2000 ma anche con misure di tutela diretta delle specie la cui conservazione è considerata un interesse comune di tutta l'Unione.
Secondo i criteri stabiliti dall'Allegato III della Direttiva "Habitat", ogni Stato membro redige un elenco di siti che ospitano habitat naturali e seminaturali e specie animali e vegetali selvatiche; in seguito la Commissione adotta un elenco di Siti d'Importanza Comunitaria (SIC).

Entro sei anni a decorrere dalla selezione di un sito come Sito d'Importanza Comunitaria, lo Stato membro interessato designa il sito in questione come Zona Speciale di Conservazione (ZSC).
Sulla base di sentenze della Corte di Giustizia europea contro alcuni stati membri (Spagna, Francia e Regno Unito) i SIC devono essere tutelati anche prima della loro designazione come ZSC.

Servizio Urbanistica - Edilizia Privata - Protezione Civile
Responsabile del servizio: arch. Natale Grotto
Responsabile del procedimento Ufficio Ambiente: dott. Giovanni Gardenal – tel. 0438/985326 fax 0438/985334 – ambiente@comunepievedisoligo.it

La Direttiva "Habitat" ha creato per la prima volta un quadro di riferimento per la conservazione della natura in tutti gli Stati dell'Unione. In realtà però non è la prima Direttiva comunitaria che si occupa di questa materia, ma va a integrare la Direttiva n. 79/409/CEE, comunemente denominata Direttiva "Uccelli", sostituita recentemente dalla Direttiva 2009/147/CE del 30.11.2009, concernente la conservazione di tutte le specie di avifauna selvatica. La Direttiva "Uccelli" prevede una serie di azioni per la conservazione di numerose specie, indicate negli allegati della Direttiva stessa, e l'individuazione da parte degli Stati membri dell'Unione di aree da destinarsi alla loro conservazione, le cosiddette Zone di Protezione Speciale (ZPS).



Figura 1: Vista da nord dell'area di intervento da via Pascoli (*fonte: Street View - Google Maps*).



Figura 2: Vista da sud dell'area di intervento da via Zaniol (*fonte: Street View - Google Maps*).

Servizio Urbanistica - Edilizia Privata - Protezione Civile
Responsabile del servizio: arch. Natale Grotto
Responsabile del procedimento Ufficio Ambiente: dott. Giovanni Gardenal – tel. 0438/985326 fax 0438/985334 – ambiente@comunepievedisoligo.it

OBIETTIVI E METODOLOGIA

Il presente studio si pone lo scopo di verificare se il Piano di "VARIANTE N. 3 AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART.18 L.R. 11/2004 - MODIFICA DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA DA Z.T.O. D1A "ZONE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO DI PRODUZIONE - ZONE DI COMPLETAMENTO" A Z.T.O. E "AGRICOLA" (di seguito Variante), del Comune di Pieve di Soligo possa avere, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, delle ripercussioni negative significative sugli habitat e sulle specie presenti in uno o più Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone di Protezione Speciale (ZPS), come definiti dalla normativa vigente.

Allo scopo, nella stesura della verifica di possibili incidenze significative sui siti della rete Natura 2000, si seguono le indicazioni definite dai "Criteri metodologici e contenuti della valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE" di cui all'Allegato A alla D.G.R. del Veneto n. 3173 del 10.10.2006, nonché dall'Allegato G del D.P.R. 08.09.1997, n. 357.

La verifica quindi si propone di operare la **Selezione Preliminare (Screening)** come segue:

Fase 1

Verifica se la Variante al P.d.R. presenta le caratteristiche dei piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura di Valutazione di Incidenza.

Fase 2

1.- Individuazione ed analisi delle modifiche apportate dalla Variante al P.d.R.

2.- Verifica di possibili elementi introdotti dalla Variante che possano produrre incidenze:

- Uso risorse di siti
- Modifica diretta e indiretta - Aria;
  - Acqua;
  - Suolo;

  tramite emissioni in atmosfera, scarichi, rifiuti rumori, inquinamento acustico, luminoso;
- Durata attuazione interventi;
- Distanza dai siti;
- Effetti combinati con altri Piani e Progetti.

Fase 3

Individuati gli elementi che possono produrre incidenze, **verifica della SIGNIFICATIVITA'** caso per caso mettendo in relazione le caratteristiche della Variante al P.d.R. descritte nella precedente fase, con la caratterizzazione delle aree o dei siti nel loro insieme in cui è possibile che si verifichino effetti significativi, prendendo in considerazione anche eventuali effetti cumulativi. La valutazione di tali incidenze prevede:

1.- Definizione dei limiti spaziali e temporali dell'analisi;

2.- Identificazione dei siti della rete Natura 2000 interessati e descrizione (caratteri fisici, habitat e specie di interesse comunitario, obbiettivi di conservazione, relazioni strutturali e funzionali per il mantenimento dell'integrità);

3.- Identificazione degli aspetti vulnerabili dei siti considerati;

4.- Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie nei confronti dei quali si producono;

5.- Identificazione degli effetti sinergici e cumulativi;

6.- Identificazione dei percorsi e dei vettori attraverso i quali si producono;

7.- Previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie.

Fase 4

Per ciascuna modifica apportata della Variante al P.d.R., si procede alla definizione dei seguenti 4 casi in fase di realizzazione/attuazione:

- Modifiche per le quali si **escludono effetti significativi** con ragionevole certezza scientifica sui Natura 2000 ⇨ in sede di realizzazione della previsione non servirà redigere ulteriore VINCA;
- Modifiche per le quali si considerano **possibili effetti significativi** su Natura 2000 ⇨ in fase progettuale/di pianificazione sarà necessaria redazione VINCA;
- Modifiche per le quali al momento **non si hanno sufficienti informazioni** per valutare significatività incidenze ⇨ in fase progettuale/di pianificazione sarà necessaria redazione VINCA;

Servizio Urbanistica - Edilizia Privata - Protezione Civile
Responsabile del servizio: arch. Natale Grotto
Responsabile del procedimento Ufficio Ambiente: dott. Giovanni Gardenal – tel. 0438/985326 fax 0438/985334 – ambiente@comunepievedisoligo.it

- Modifiche per le quali sono **accertati effetti significativi** ⇨ dopo la fase iniziale di screening, servirà la redazione immediata della Valutazione Appropriata.

Verificato che gli esiti della Selezione Preliminare (Screening) comportano il proseguimento delle analisi dei possibili effetti, la relazione di **Valutazione di Incidenza** (**Valutazione Appropriata**) deve contenere, rispetto a quanto previsto per le fasi di Screening 2 e 3, gli opportuni approfondimenti in merito alle situazioni in cui sono possibili incidenze significative negative o le stesse non possano essere escluse in forza del principio di precauzione; per lo stesso principio la valutazione appropriata deve trattare ipotesi alternative, eventuali misure di mitigazione o misure di compensazione qualora si verifichino le condizioni descritte ai successivi paragrafi.

Nell'ultimo caso l'impatto della Variante, sia isolatamente sia in congiunzione con altri progetti/piani, sull'integrità del sito Natura 2000 è esaminato in termini di rispetto degli obiettivi di conservazione del sito e in relazione alla sua struttura e funzione:

- Fase 1 della valutazione appropriata: consisterà nell'**identificare gli obiettivi di conservazione** del sito, individuando gli aspetti della Variante (isolatamente o in congiunzione con altri progetti/piani) che possono influire su tali obiettivi;

- Fase 2 della valutazione appropriata (previsione dell'incidenza): occorrerò **individuare i tipi di impatto**, che solitamente si identificano come effetti diretti e indiretti, effetti a breve e a lungo termine, effetti legati alla costruzione, all'operatività e allo smantellamento, effetti isolati, interattivi e cumulativi;

- Fase 3 della valutazione appropriata: una volta identificati gli effetti della Variante e una volta formulate le relative previsioni, è necessario **valutare se vi sarà un'incidenza negativa sull'integrità del sito**, definita dagli obiettivi di conservazione e dallo status del sito.

Nello svolgere le valutazioni necessarie è importante applicare il principio di precauzione (che nell'enunciato del principio n. 6 della Dichiarazione di Rio de Janeiro indica "*In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale*"); la valutazione deve pertanto tendere a dimostrare in maniera oggettiva e comprovata che non si produrranno effetti negativi sull'integrità del sito. Qualora l'esito sia diverso, si presume che si verificheranno effetti negativi. Dalle informazioni raccolte e dalle previsioni formulate circa i cambiamenti che potrebbero verificarsi in seguito alla costruzione, al funzionamento o allo smantellamento del progetto/piano, a questo punto dovrebbe essere possibile completare la checklist sull'integrità.

Le eventuali misure di mitigazione vanno valutate a seconda degli effetti negativi che la Variante può provocare (isolatamente o in congiunzione con altri progetti/piani).



Figura 3: Scorcio del fiume tra i centri abitati di Pieve di Soligo e di Barbisano (*fonte: http://www.panoramio.com/photo/10835004*).

Servizio Urbanistica - Edilizia Privata - Protezione Civile
Responsabile del servizio: arch. Natale Grotto
Responsabile del procedimento Ufficio Ambiente: dott. Giovanni Gardenal – tel. 0438/985326 fax 0438/985334 – ambiente@comunepievedisoligo.it

FASE 1 – VERIFICA NECESSITA' VALUTAZIONE

La variante posta all'approvazione del Consiglio Comunale tratta sostanzialmente della variazione da Z.T.O. industriale D1 a Z.T.O. di tipo E (agricola). Pur rimanendo in "ambito preferenziale di sviluppo" a fini industriali, secondo quanto previsto dal vigente P.A.T. all'art. 29, vengono rimosse le potenzialità edificatorie del terreno censito catastalmente al foglio 12, mappale n. 128.

Nella Provincia di Treviso, con D.M. 30 marzo 2009, Allegato A "Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia", con D.M. Decreto 19.06.2009 Allegato A "Elenco delle Zone di Protezione Speciali (ZPS), classificate ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE", e con riscontro nella D.G.R. del Veneto "Rete ecologica europea Natura 2000. Modifiche ai siti esistenti in ottemperanza degli obblighi derivanti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Aggiornamento banca dati", n. 4003 del 16 dicembre 2008 (Allegato B "Elenco dei S.I.C. relativi alle regioni biogeografiche continentale del Veneto" ed "Elenco dei S.I.C. relativi alle regioni biogeografiche alpina del Veneto" e Allegato C "Elenco delle Z.P.S. del Veneto"), si individuano i seguenti SIC:

IT3240002 Colli asolani,

IT3240003 Monte Cesen,

IT3240004 Montello,

IT3240005 Perdonanze e corso del Monticano,

IT3240006 Bosco di Basalghelle,

IT3240008 Bosco di Cessalto,

IT3240012 Fontane Bianche di Lancenigo,

IT3240014 Laghi di Revine,

IT3240015 Palù del Quartier del Piave,

IT3240016 Bosco di Gaiarine,

IT3240017 Bosco di Cavalier,

IT3240028 Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest,

IT3240029 Ambito fluviale del Livenza e corso inf. del Monticano,

IT3240030 Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso Negrisia,

IT3240031 Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio,

IT3240032 Fiume Meschio,

IT3240033 Fiumi Meolo e Vallio,

e le seguenti Zone di Protezione Speciale (ZPS):

IT3240006 Bosco di Basalghelle,

IT3240008 Bosco di Cessalto,

IT3240011 Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina,

IT3240012 Fontane bianche di Lancenigo,

IT3240013 Ambito fluviale del Livenza,

IT3240016 Bosco di Gaiarine,

IT3240017 Bosco di Cavalier,

IT3240019 Fiume Sile: Sile morto e ansa a San Michele vecchio,

IT3240023 Grave del Piave,

IT3240024 Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle,

IT3240025 Campazzi di Onigo,

Servizio Urbanistica - Edilizia Privata - Protezione Civile
Responsabile del servizio: arch. Natale Grotto
Responsabile del procedimento Ufficio Ambiente: dott. Giovanni Gardenal – tel. 0438/985326 fax 0438/985334 – ambiente@comunepievedisoligo.it

IT3240026 Prai di Castello di Godego,

IT3240034 Garzaia di Pederobba,

IT3240035 Settolo Basso.

Il territorio comunale di Pieve di Soligo è interessato solo dalla presenza del seguente SIC che lo attraversa da Nord a Sud:

IT3240030 **Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso Negrisia** (S.I.C. che contiene interamente la Z.P.S. **IT3240023 Grave del Piave** localizzato idraulicamente a valle del territorio comunale ad una distanza di m. 680 dal confine sud).

Estendendo l'area di analisi ad un buffer di 5 km dai confini comunali vengono individuati i seguenti ulteriori siti Natura 2000:

IT3240029 **Ambito fluviale del Livenza e corso inf. del Monticano** (S.I.C. localizzato ad una distanza di circa 1.540 m dal confine comunale in direzione est);

IT3240004 **Montello** (S.I.C. lad una distanza di circa 1.820 m dal confine comunale in direzione sud);

IT3240015 **Palù del Quartier del Piave**,(Z.P.S. ad una distanza di circa 2.060 m dal confine comunale in direzione ovest);

IT3240024 **Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle** (Z.P.S. ad una distanza di circa 4.250 m dal confine comunale in direzione nord);

IT3240005 **Perdonanze e corso del Monticano** (S.I.C. ad una distanza di circa 4.760 m dal confine comunale in direzione nord - est);

IT3240014 **Laghi di Revine** (S.I.C. ad una distanza di circa 4.780 m dal confine comunale in direzione nord - nord - est).

Gli strumenti urbanistici superiori (Piano di Assetto del Territorio - P.A.T. - adottato dalla Consiglio Comunale con deliberazione del 20.04.2009, n. 29, e il Piano degli Interventi - P.I. – adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 19.04.2012) sono stati oggetto di Valutazione di Incidenza Ambientale.
La Commissione Regionale V.A.S. - Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica con parere n. 63 del 03.08.2010, ha dato prescrizione che "*per quanto riguarda la valutazione dell'incidenza che l'attuazione del Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.) potrebbe avere sul SIC IT3240030 "Grave del Piave-Fiume Soligo-Fosso di Negrisia" e sulla ZPS IT3240023 "Grave del Piave", dovrà essere acquisito il parere del preposto Comitato delle Direzione Pianificazione territoriale e Parchi*".
Tale parere è stato espresso dal Comitato con nota del 29.09.2010, protocollo 510699/5709, che in fase di istruttoria ha verificato come gli interventi previsti dal P.A.T. del Comune di Pieve di Soligo interessano il Sito di Importanza Comunitaria IT3240030 "Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso Negrisia".
Il Comitato ha ritenuto inoltre di prescrivere quanto segue:

1. La Progettazione successiva, come il Piano degli Interventi o la progettazione definitiva di ogni singolo intervento, dove previsto dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, contenga lo studio sulla valutazione di incidenza ambientale.
2. La progettazione del verde sia eseguita con l'obiettivo di sviluppare una diversità fitocenotica il più possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie non autoctone o di specie alloctone invasive.
3. Dovrà essere prevista la conservazione delle formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi e i corsi d'acqua.

Per tali motivi sopraesposti viene redatto il presente documento, verificando i potenziali effetti della Variante sul S.I.C. IT3240030 "Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso Negrisia".

Servizio Urbanistica - Edilizia Privata - Protezione Civile
Responsabile del servizio: arch. Natale Grotto
Responsabile del procedimento Ufficio Ambiente: dott. Giovanni Gardenal – tel. 0438/985326 fax 0438/985334 – ambiente@comunepievedisoligo.it

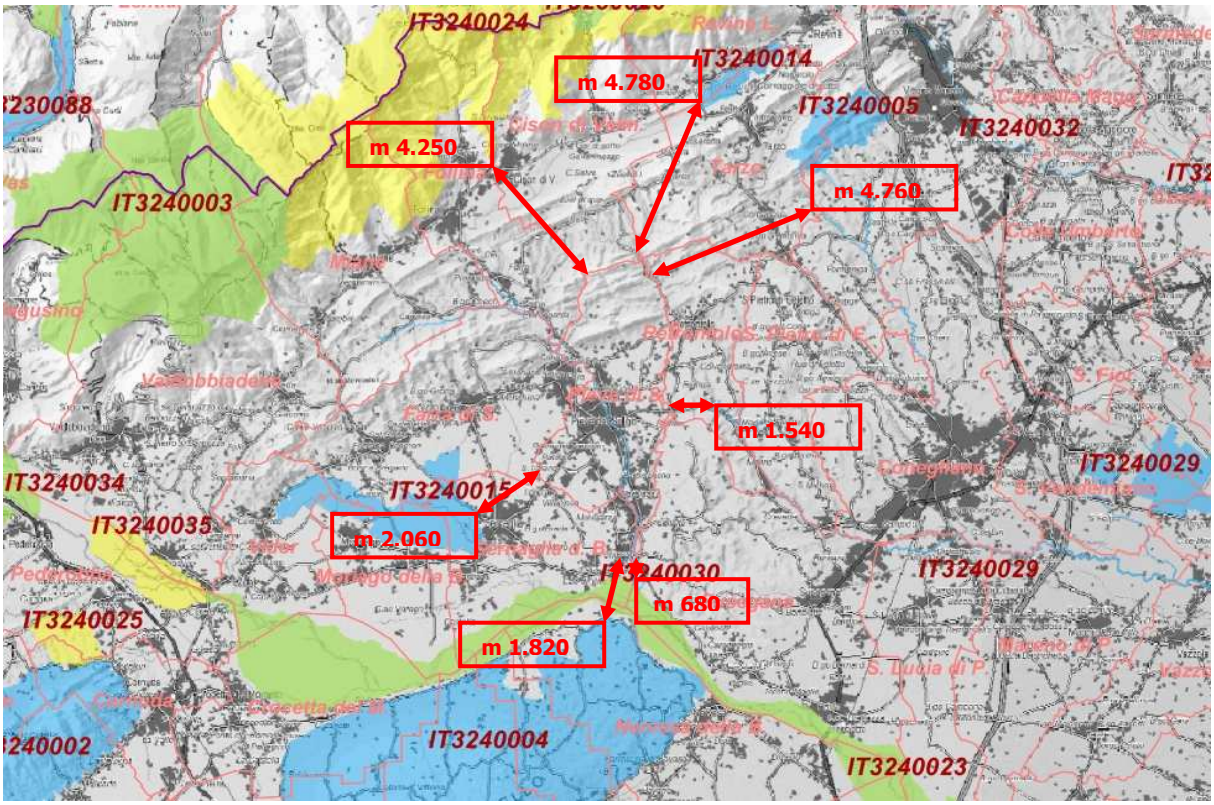


Figura 4: SIC e ZPS esterni al territorio comunale e rispettive distanze (m.) dal confine.

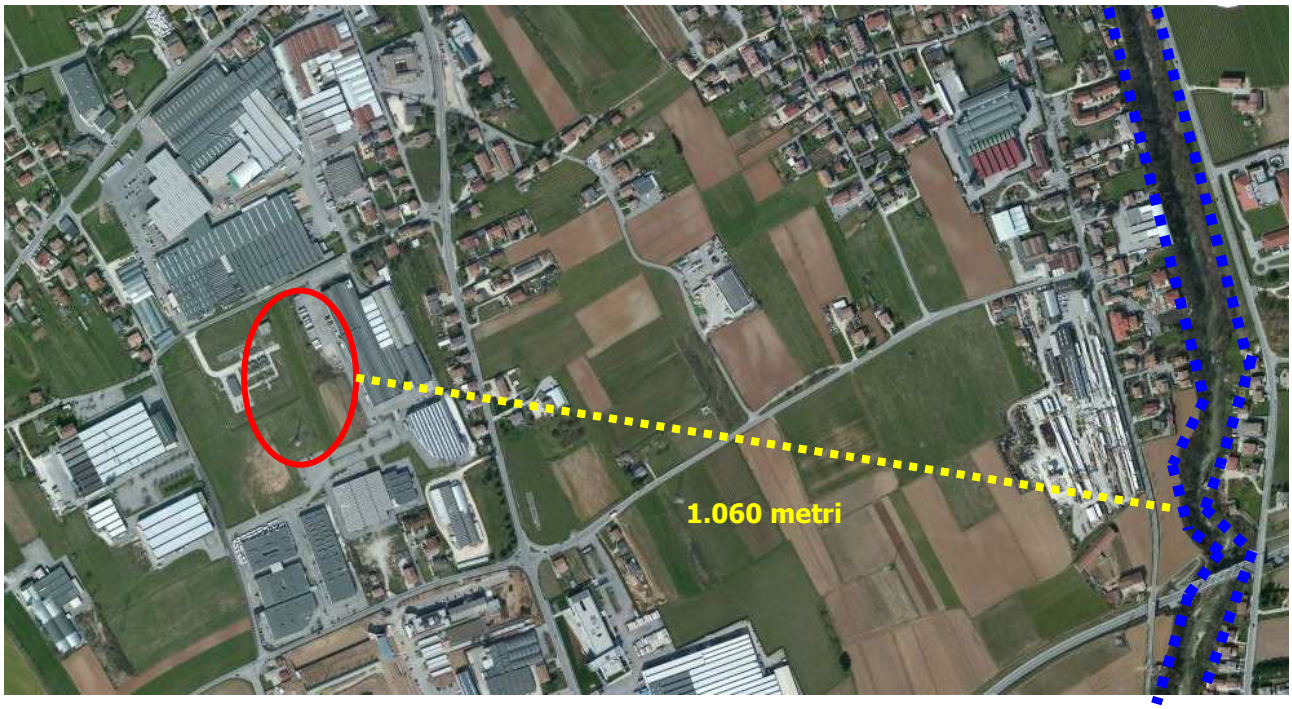


Figura 5: Individuazione dell'area interessata dalla Variante ( ), dal SIC IT3240030 ( ) e relativa distanza ( ) su ortofoto da http://it.bing.com/maps/.

Servizio Urbanistica - Edilizia Privata - Protezione Civile
Responsabile del servizio: arch. Natale Grotto
Responsabile del procedimento Ufficio Ambiente: dott. Giovanni Gardenal – tel. 0438/985326 fax 0438/985334 – ambiente@comunepievedisoligo.it

FASE 2 – VERIFICA DEGLI ELEMENTI CHE POSSONO PRODURRE INCIDENZE

2.1. – Sintetica descrizione della Variante.

La Variante è formata dai seguenti documenti:

Allegato 1	Relazione tecnico illustrativa,
Allegato2	Tav. 1: estratto P.I. tav. 2C e 3B – Stato vigente
	Tav. 2: estratto P.I. tav. 2C e 3B – Stato variato

2.2. – Individuazione ed analisi delle modifiche previste dalla Variante.

La variante posta all'approvazione del Consiglio Comunale tratta sostanzialmente della variazione da Z.T.O. industriale D1 a Z.T.O. di tipo E (agricola). Pur rimanendo in "ambito preferenziale di sviluppo" a fini industriali, secondo quanto previsto dal vigente P.A.T. all'art. 29, vengono rimosse le potenzialità edificatorie del terreno censito catastalmente al foglio 12, mappale n. 128.
Conseguentemente sul medesimo terreno graveranno pertanto le limitazioni del vigente P.A.T. per quanto riguarda i vincoli e saranno possibili solo le potenzialità residuali, secondo quanto previsto dall'art. 44 della L.R. Veneto 11/2004 e relative norme operative di attuazione del vigente P.I.
Qualora vi fosse una rinnovata esigenza in termini edificatori sarà comunque possibile, con analoga procedura, riproporre la destinazione produttiva nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di urbanizzazione (obbligo di PUA) e di adeguata perequazione urbanistica.
L'area, per posizione e conformazione (lotto lungo e stretto), non possiede una propria vocazione diretta in termini di edificabilità ed è posta a ridosso di aree utilizzate per infrastrutture generali (Area Enel) ed aree a standards generate in occasione di una precedente urbanizzazione.
Dal punto di vista ambientale ed ecologico l'operazione ed il mantenimento di un'area a destinazione agricola, in un contesto fortemente urbanizzato, rappresenta una miglioria ed una garanzia di conservazione dei relativi parametri a esistenti. A titolo esemplificativo si può indicare che durante i giorni del sopralluogo l'area è stata frequentata dal pascolo di stormi di aironi guardabuoi (*Bubulcus ibis*) come rilevato da numerose segnalazioni raccolte dall'ufficio Ambiente del Comune di Pieve di Soligo (cfr. con articolo al link http://ced.comune.pievedisoligo.tv.it/ambiente/index.php?option=com_content&view=article&id=245:gli-aironi-guardabuoi-a-pieve-di-soligo&catid=11:fauna&Itemid=49).
Va altresì segnalato il contributo positivo in termini idraulici complessivi sul sistema di scolo delle acque meteo delle aree poste nel contesto e fortemente urbanizzate/impermeabilizzate, derivante dal mantenimento di un suolo coltivato rispetto un suolo trasformato in piazzale o capannone come reso possibile dalla norma ora vigente. Complessivamente non si vedono pertanto cause o elementi ostativi alla variazione, né ragioni di inopportunità urbanistica per la gestione futura dell'area secondo i dettati del PAT e P.I. vigenti, che restano comunque garantite. La variante che si propone di adottare è in linea con le indicazioni del PAT, non ne modifica il dimensionamento originario ed introduce variazioni a livello operativo riconducibili al P.I. (Piano Operativo). La procedura di variante non è subordinata all'acquisizione di pareri specifici, fatti salvi quelli di carattere tecnico procedimentale.
Per le motivazioni sopra esplicitate non si rende necessaria l'assoggettabilità della presente variante al PI alla procedura V.A.S. in quanto fattispecie rientrante nei casi di esclusione definiti dalla competente commissione regionale e già valutate in sede di formazione dello strumento generale P.A.T.

2.3. – Distanza dai Siti Rete Natura 2000 ed dagli elementi chiave di questo

Le Figure 5 e 6 mostrano la posizione degli ambiti di intervento rispetto al Sito Rete Natura 2000 IT3240030 Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso Negrisia (S.I.C. che contiene interamente la Z.P.S. IT3240023 Grave del Piave localizzato idraulicamente a valle del territorio comunale ad una distanza di m. 680 a sud del confine comunale).
L'area oggetto di Variante in esame è posta esternamente ai siti Natura 2000 pertanto risultano esterni anche agli elementi chiave di questi.
In particolare la distanza è di 1.060 metri.
Volendo valutare il grado di interferenza delle modificazioni della Variante nei confronti dei Siti Natura 2000 si può applicare un processo di buffer analysis, impiegato per creare aree di rispetto intorno ad un punto, una linea o un poligono.
Nel presente studio sono state valutate, a partire dal SIC - ZPS, delle fasce alle distanze di **0-50**, **50-150**. **150-300**, **>300** metri.
Si osserva che solo l'area in esame rientra nell'ultima fascia **>300**.

Servizio Urbanistica - Edilizia Privata - Protezione Civile
Responsabile del servizio: arch. Natale Grotto
Responsabile del procedimento Ufficio Ambiente: dott. Giovanni Gardenal – tel. 0438/985326 fax 0438/985334 – ambiente@comunepievedisoligo.it

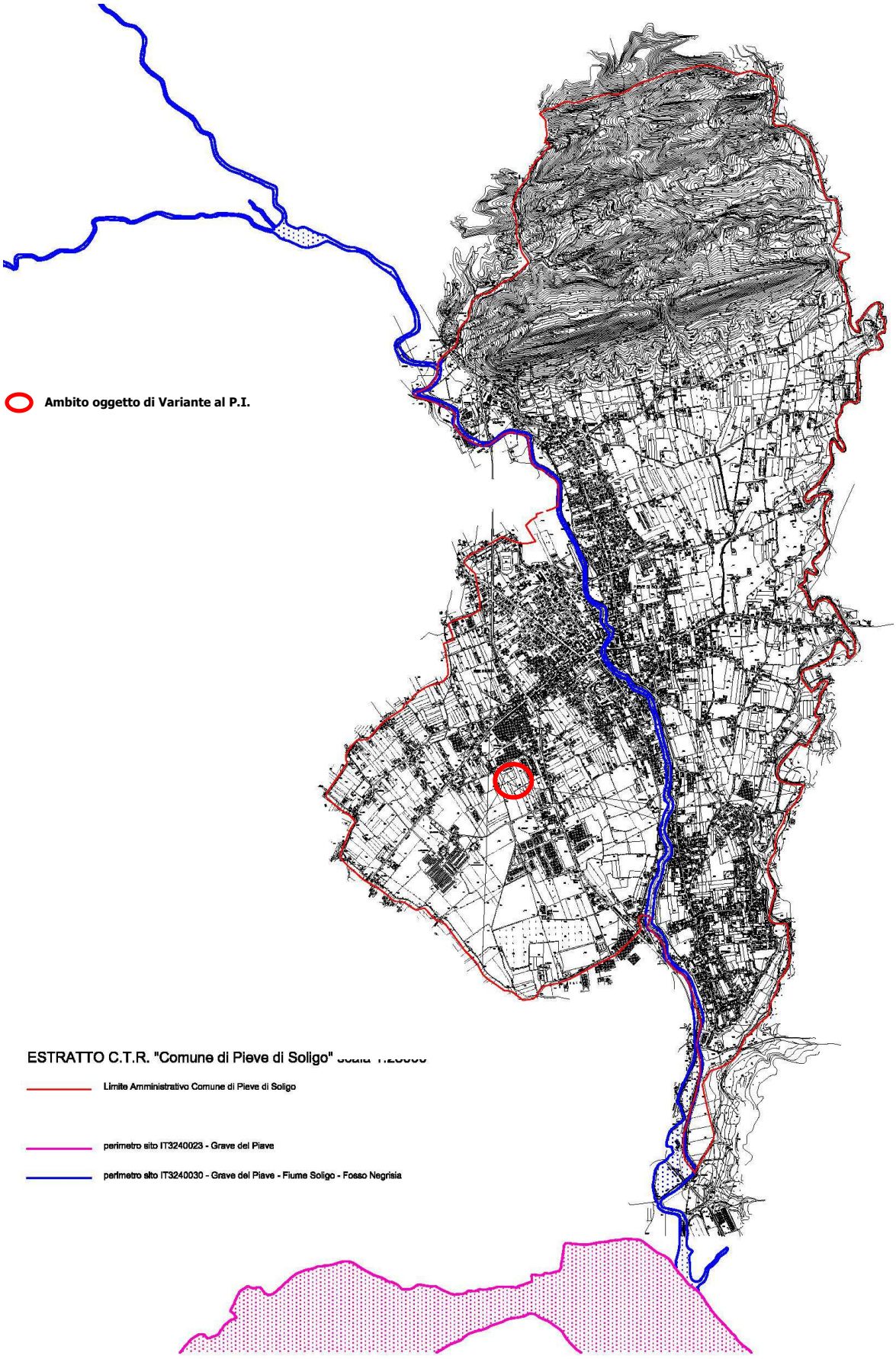


Figura 6: SIC e ZPS interessati dalla Variante (scala libera).

Servizio Urbanistica - Edilizia Privata - Protezione Civile
Responsabile del servizio: arch. Natale Grotto
Responsabile del procedimento Ufficio Ambiente: dott. Giovanni Gardenal – tel. 0438/985326 fax 0438/985334 – ambiente@comunepievedisoligo.it

CONCLUSIONI

Nel rispetto delle osservazioni effettuate, a cui si rimanda, nonché dei sopralluoghi, è possibile ritenere di poter escludere la necessità di avviare la procedura di valutazione di incidenza, così come previsto al punto VI), lett. B, paragrafo 3, Allegato A, alla D.G.R. del Veneto n. 3173 del 10.10.2006, in quanto trattasi di una pianificazione per la quale non risultano possibili effetti significativi sui siti della Rete Natura 2000, rientrando, nelle casistiche degli interventi che possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, non significativamente incidenti sulla rete Natura 2000.

Dichiarazione firmata del professionista

Secondo quanto disposto dalla D.G.R. del Veneto n. 3173 del 10.10.2006, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dott. Giovanni Gardenal, laureato in scienze agrarie presso l'Università degli Studi di Udine e responsabile del Procedimento dell'Ufficio Ambiente del Comune di Pieve di Soligo, avvalendosi dell'esperienza specifica e delle competenze in campo biologico, naturalistico ed ambientale DICHIARA che per la VARIANTE N. 3 AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART.18 L.R. 11/2004 - MODIFICA DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA DA Z.T.O. D1A "ZONE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO DI PRODUZIONE - ZONE DI COMPLETAMENTO" A Z.T.O. E "AGRICOLA", **NON È NECESSARIO AVVIARE LA PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE** in quanto riconducibile alla fattispecie di esclusione prevista dell'Allegato A, paragrafo 3 della D.G.R.V. n. 3173/2006 alla lettera B), punto VI.

Pieve di Soligo, 06.11.2013

dott. Giovanni Gardenal

_____

Servizio Urbanistica - Edilizia Privata - Protezione Civile
Responsabile del servizio: arch. Natale Grotto
Responsabile del procedimento Ufficio Ambiente: dott. Giovanni Gardenal – tel. 0438/985326 fax 0438/985334 – ambiente@comunepievedisoligo.it